

COMUNE DI ASOLO

Provincia di Treviso

Aggiornamento Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Asolo inserito con codice regionale della Protezione Civile n° PCVOL-05-B-3255-TV-18, ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio Dei Ministri 22/12/2022 e della Legge Regionale n° 13 del 01/06/2022.

Art. 1 – Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1. Il regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Asolo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2012, e aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n.14 Del 08/06/2018.
2. Il gruppo comunale di volontari di protezione civile della Città di Asolo, di seguito G.C.V.P.C., nella sede legale del Comune in Piazza d'Annunzio n° 1 a Asolo, C.F. 83001570262 e P.IVA. 00813400264, con sede operativa in Via Forestuzzo, Asolo, è inserito nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione con codice n° PCVOL-05-B-3255-TV-18, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 1 del Decreto Legislativo n° 1/2018 e in quanto compatibile con le direttive regionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile e dall'art. 21 del decreto legislativo n° 117/2017.
3. Il G.C.V.P.C. è unente del Terzo Settore costituito in forma specifica e composto esclusivamente da cittadini e cittadine dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.
4. Il Comune provvede all'iscrizione del G.C.V.P.C. nel registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore, RUNTS, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 – Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n° 1/2018 "Codice della Protezione Civile", in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impegno del volontariato di Protezione Civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del G.C.V.P.C. ed è altresì responsabile della disciplina delle procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del G.C.V.P.C., al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del G.C.V.P.C. e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Il Sindaco, ai sensi della Legge Regionale n° 13 del 01 Giugno 2022, che disciplina le attività di Protezione Civile, come previsto all'art. 5 comma 4, nomina il responsabile/funziario di Protezione Civile per il proprio Comune, di seguito RCPC, anche in forma associata con altri Comuni ed Enti, ai fini di garantire l'efficacia delle attività da intraprendere. Lo stesso è responsabile della tenuta amministrativa del volontariato, del sistema informatico, delle attivazioni per il volontariato secondo il sistema regionale, dell'apertura del COC, dei registri, delle delibere, dei mezzi materiali usati dai volontari di Protezione Civile, della fornitura dei DPI e delle attrezzature. Il medesimo incarico è incompatibile con cariche e incarichi politici presso il Comune di riferimento.

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

1. Il G.C.V.P.C., quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n° 117/2017, esercita in via esclusiva l'attività di Protezione Civile ai sensi della

lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n° 117/2017, per il proseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il G.C.V.P.C. concorre al servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato, ai sensi del decreto legislativo n° 1 del 2 gennaio 2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali di Protezione Civile.

Art. 4 – Attività del G.C.V.P.C.

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il G.C.V.P.C., nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza ai sensi degli artt. 18, 22, 32 e 38 del D.lgs. n° 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione del rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività col gruppo comunale, secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
 - g) supporto agli Enti Istituzionali durante le emergenze;
 - h) supporto al servizio sanitario nazionale e regionale, ai disabili, alle persone in difficoltà, indigenti per prima accoglienza e mutua assistenza caritatevole ai disagiati;
 - i) attività con giornate di studio, formazione e addestramento;
 - j) attività di presenza a cerimonie pubbliche, culturali, storiche, religiose, sportive.
3. Il G.C.V.P.C. opera nel rispetto delle indicazioni del Sindaco, dell'Amministrazione comunale e dell'RCPC e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea del volontariato;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il G.C.V.P.C. ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al G.C.V.P.C., esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al G.C.V.P.C. i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al G.C.V.P.C., previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale/tutore, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del G.C.V.P.C., ad eccezione delle attività operative

previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il proprio voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la potestà genitoriale/tutore.

3. Al G.C.V.P.C., quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statuarie in materia.
4. L'ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - Autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - Elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec etc.);
 - Copia del documento d'identità in corso di validità;
 - Copia del codice fiscale;
 - Copia patente di guida;
 - certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo del G.C.V.P.C., di cui all'art. 12.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al G.C.V.P.C., anche mediante campagne di adesione periodiche, attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art.6 - Volontari effettivi

- Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente al G.C.V.P.C. e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti normative regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al G.C.V.P.C.;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del regolamento.

Art. 7- Perdita della qualità di appartenente al G.C.V.P.C.

1. La qualità di appartenenza al G.C.V.P.C. si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del G.C.V.P.C.;
 - c) assenza ad ogni attività senza svolgere almeno n° 8 servizi e 2 esercitazioni all'anno previsti non giustificati per problemi di malattia, familiari etc.;
 - d) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - e) utilizzo improprio e non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al G.C.V.P.C.
 - f) assenza ingiustificata a 4 riunioni operative consecutive;

2. La perdita di qualità di appartenente al G.C.V.P.C., con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore Operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'assemblea dei volontari, di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al G.C.V.P.C., in forma scritta, al Coordinatore Operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al G.C.V.P.C. il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale, le attrezzature e il tesserino affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dall'effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
5. Lo stesso volontario, una volta persa l'appartenenza al G.C.V.P.C., non potrà più richiedere l'inserimento se non in un'altra organizzazione di volontariato.
6. La qualifica di appartenenza può essere revocata anche direttamente e immediatamente da parte del Coordinatore Operativo e dal Vice Coordinatore Operativo del G.C.V.P.C. per insubordinazione, per mancanza di rispetto e trasparenza da parte del volontario. Successivamente l'ufficio di Protezione Civile comunicherà per iscritto all'interessato la perdita della qualifica.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.lgs. n° 1/2018, ha diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli art. 39 e 40 del D.lgs. 01/2018.
2. I componenti del G.C.V.P.C. sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Asolo, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs.n. 117 del 03/07/2017, per lo svolgimento delle attività di volontario del G.C.V.P.C.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
5. Tutti i corsi, giornate formative, culturali e sociali vanno gestite da enti istituzionali abilitati, con rilascio di certificazione in conformità alle normative vigenti.
6. Il volontario viene attivato secondo le disposizioni previste e al termine al medesimo viene rilasciata la certificazione di presenza o un'attestazione, secondo il modello previsto dalla legge regionale n° 13 del 01 giugno 2022, rilasciata dalla Funzione del Volontariato RCPC.

Art. 9- Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la formazione di squadre in caso d'emergenza, o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidati;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento, alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal G.C.V.P.C. o alle quali il Comune o il G.C.V.P.C. prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune o al Coordinatore Operativo, di cui all'art. 13, ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del G.C.V.P.C.

Il G.C.V.P.C. è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al G.C.V.P.C.;
- b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo;
- d) Vice Coordinatore Operativo.

Art.11 - Assemblea dei volontari iscritti al G.C.V.P.C.

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del G.C.V.P.C., è il luogo di incontro durante la quale gli stessi volontari si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del G.C.V.P.C. È convocata e si riunisce almeno 1 volta l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi e strumenti idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione e revoca del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento con n° 3 nominativi del G.C.V.P.C.;
 - elezione e revoca del Coordinatore Operativo;
 - elezione e revoca del Vice Coordinatore Operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo;
 - conferma eventuali sospensioni per comprovati motivi di un volontario di cui all'art. 7.
6. Le delibere devono essere verbalizzate e trasmesse al comune, ai sensi dell'art. 4 punto 4 del presente statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, è composto da n. 3 componenti ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo. Ogni componente del Consiglio Direttivo candidato deve essere iscritto da almeno tre anni consecutivi al G.C.V.P.C.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale, sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione, di programmazione delle attività del G.C.V.P.C., di utilizzo dei mezzi e attrezzature, che successivamente devono essere sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione e l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole, la popolazione, anche mediante la divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.
5. La validità del Direttivo è di tre anni.
6. I n° 3 componenti saranno suddivisi come di seguito:
- a) Referente direttivo mezzi e attrezzature;
 - b) Referente direttivo d.p.i.e materiale di consumo;
 - c) Referente direttivo logistica sede operativa e inventario;
7. I componenti del Consiglio devono avere elevate capacità morali, civili e di dialogo con il volontariato, con i presidenti di altre associazioni e responsabili di associazioni e gruppi, umiltà e grandi doti personali sia nei confronti degli amministratori che dei cittadini al fine di garantire il bene comune e in generale nei confronti della società civile sia in assistenza, in prevenzione che in emergenza. Gli stessi eletti e incaricati sono incompatibili con cariche e incarichi politici per il periodo in carica e, in riferimento al regolamento nazionale del volontariato, gli stessi eletti garantiscono coerenza e impegno nel garantire le attività programmate, informano e partecipano ad iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del G.C.V.P.C., secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune. Inoltre la loro attività deve essere senza fini di lucro.

Art. 13- Coordinatore e Vice Coordinatore Operativo

1. Il Coordinatore operativo e il Vice Coordinatore Operativo dei volontari del G.C.V.P.C. eletti dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di anni 5 sono nominati con apposito decreto del Sindaco ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 1/2018. Gli stessi, finito il mandato, possono essere rieletti.
2. Il Vice Coordinatore Operativo coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. I ruoli di Coordinatore e Vice Coordinatore Operativo del G.C.V.P.C. sono esercitati a titolo gratuito senza fini di lucro e sono incompatibili con quello di amministratore locale a qualsiasi livello istituzionale. Sono incompatibili con altri incarichi o funzioni conferiti dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità con il G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune, secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. I mandati del Coordinatore operativo e del Vice Coordinatore Operativo possono essere revocati anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza, di all'art. 11 comma 5.
4. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo dei volontari del G.C.V.P.C. del Comune di Asolo devono tenere una condotta conforme all'organizzazione che rappresentano, corretta e disciplinata verso la popolazione e il volontariato.
5. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo dei volontari del G.C.V.P.C. del Comune di Asolo devono garantire la disponibilità per i servizi richiesti.
6. Il mandato di Coordinatore e Vice Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il loro operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4 comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
7. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo partecipano ad iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del G.C.V.P.C., secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune. Gli stessi assicurano la piena collaborazione all'ente comunale in tutte le attività operative, dando la massima garanzia di trasparenza.

8. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo dei volontari del G.C.V.P.C. devono tenere un comportamento giusto ed equilibrato con tutti i volontari, senza mai usare modi dittatoriali, discriminatori o molesti. Nel caso in cui venissero riscontrati comportamenti non consoni, gli stessi volontari potranno far ricorso nei confronti degli stessi, secondo le procedure consentite dalle normative vigenti.
9. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo organizzano le attività del G.C.V.P.C., secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune.
10. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo curano la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento. Inoltre provvedono a informare correttamente i volontari sulle direttive e in particolare modo sull'utilizzo del vestiario, DPI e attrezzature.
11. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo individuano, se necessario, i Capi squadra e i vice Capi squadra, se non presente il personale del direttivo.
12. Agli stessi compete la programmazione delle squadre dei volontari/e del G.C.V.P.C., oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al G.C.V.P.C. dal Comune.
13. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo portano a conoscenza dei componenti del G.C.V.P.C. le direttive impartite dall'Amministrazione e sono responsabili dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
14. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo provvedono a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal G.C.V.P.C. nell'anno precedente.
15. Il Coordinatore e il Vice Coordinatore Operativo dei volontari del G.C.V.P.C. provvedono, in sinergia con l'ufficio RCPC comunale all'inizio del nuovo anno, alla stesura dettagliata dell'attività dell'anno seguente, come da direttive regionali.

Art. 14 -Organizzazione operativa del G.C.V.P.C.

1. In base a quanto previsto dal piano di Protezione Civile del Comune di Asolo e in base ai rischi del territorio, l'Assemblea e il Consiglio Direttivo o altro organismo analogo, individuano le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il G.C.V.P.C. garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
3. Il G.C.V.P.C. si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili ed in particolare possono essere individuate squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il G.C.V.P.C., anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di Asolo e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsto e con le modalità dell'art. 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il G.C.V.P.C. si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il G.C.V.P.C. gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di Asolo assegna al G.C.V.P.C. un'idonea sede operativa.
2. L'utilizzo della sede è affidato al G.C.V.P.C., mentre le spese ordinarie e straordinarie sono a carico del Comune di Asolo.

3. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Asolo.
4. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al G.C.V.P.C. mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del G.C.V.P.C.
5. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del G.C.V.P.C., secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
6. Gli oneri relativi alle manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Asolo, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
7. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
8. Al G.C.V.P.C. possono essere concesse attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili dal Comune e da parte di altri enti in caso d'emergenza.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa e la sicurezza del G.C.V.P.C. comunale, in conformità a quanto previsto all'art. 35 comma 1, lettera a) del D.lgs. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni, etc...;
 - b) capitoli di spesa, su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del G.C.V.P.C.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune, ai sensi del comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.